

del trattato CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/38.695-Clorato di sodio) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erranea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Illegittimità dell'ammenda personale

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Elf Aquitaine SA è condannata alle spese.

(¹) GU C 298 dell'8.10.2011.

Ordinanza della Corte del 7 febbraio 2012 — Total SA, Elf Aquitaine SA/Commissione europea

(Causa C-421/11 P) (¹)

[Impugnazione — Regolamento (CE) n. 1/2003 — Concorrenza — Intesa — Mercato dei metacrilati — Nozione di «impresa» — Presunzione di influenza determinante — Obbligo di motivazione — Principio di buona amministrazione — Estensione dell'autorità di giudicato — Coefficiente moltiplicatore a titolo di deterrente — Indivisibilità dell'ammenda — Competenza di piena giurisdizione]

(2012/C 133/21)

Lingua processuale: il francese

Parti

Ricorrente: Total SA, Elf Aquitaine SA (rappresentanti: avv.ti Morgan de Rivery e A. Noël-Baron)

Altra parte nel procedimento: Commissione europea (rappresentanti: V. Bottka e B. Gencarelli, agenti)

Oggetto

Impugnazione della sentenza del Tribunale (Quarta Sezione) del 7 giugno 2011, Total e Elf Aquitaine/Commissione (T-206/06), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso di annullamento della decisione C(2006) 2098 def. della Commissione, del 31 maggio 2006, relativa ad un procedimento ai sensi dell'articolo 81 CE e dell'articolo 53 dell'Accordo SEE (caso COMP/F/38.645 — Metacrilati) — Concorrenza — Intesa — Violazione dei principi di attribuzione delle competenze e di proporzionalità — Interpretazione manifestamente erranea — Violazione dei diritti della difesa, dei principi di equità e di parità delle armi — Obbligo di motivazione — Violazione del principio di buona amministrazione

Dispositivo

- 1) L'impugnazione è respinta.
- 2) La Total SA e l'Elf Aquitaine SA sono condannate alle spese.

(¹) GU C 340 del 19.11.2011.

Ordinanza della Corte (Ottava Sezione) del 9 febbraio 2012 [domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dalla High Court of Justice (Chancery Division) — Regno Unito] — Novartis AG/Actavis UK Ltd

(Causa C-442/11) (¹)

[Articolo 104, paragrafo 3, primo comma, del regolamento di procedura — Medicinali ad uso umano — Certificato protettivo complementare — Regolamento (CE) n. 469/2009 — Articoli 4 e 5 — Principio attivo unico che ha dato luogo al rilascio di un certificato siffatto — Medicinale contenente vari principi attivi tra cui quello oggetto di un certificato]

(2012/C 133/22)

Lingua processuale: l'inglese

Giudice del rinvio

High Court of Justice (Chancery Division) — (Regno Unito)

Parti

Ricorrente: Novartis AG

Convenuta: Actavis UK Ltd

Oggetto

Domanda di pronuncia pregiudiziale — High Court of Justice (Chancery Division) — Interpretazione degli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali (GU L 152, pag. 1) — Portata del certificato — Protezione unicamente per i medicinali che contengono solo il principio attivo protetto oppure protezione anche per i medicinali che contengono il principio attivo protetto combinato ad un altro principio attivo

Dispositivo

Gli articoli 4 e 5 del Regolamento (CE) n. 469/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, sul certificato protettivo complementare per i medicinali, devono essere interpretati nel senso che, allorché un «prodotto» consistente in un principio attivo era protetto da un brevetto di base e il titolare di quest'ultimo poteva fondarsi sulla protezione conferita da detto brevetto nei confronti del «prodotto» di cui trattasi per opporsi alla commercializzazione di un medicinale contenente il predetto principio attivo combinato ad un altro o diversi altri principi attivi, un certificato protettivo complementare rilasciato per lo stesso «prodotto» può, successivamente alla scadenza del brevetto di base, consentire al suo titolare di opporsi alla commercializzazione da parte di un terzo di un medicinale contenente tale prodotto per un uso del «prodotto», in quanto medicinale, che sia stato autorizzato prima della scadenza del certificato in questione.

(¹) GU C 311 del 22.10.2011.